

Art. 54

Uso delle sepolture private

1. Salvo quanto già previsto dall'art.53, il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario (corporazione, istituto, ecc..), fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.

2. Ai fini dell'applicazione sia del 1° che 2° comma dell'art.93 del DPR 10/9/1990 N.285 la famiglia del concessionario è da intendersi composta dal coniuge, dagli ascendenti e discendenti in linea retta senza limiti di grado, dai parenti in linea collaterale ~~in~~ **fino al 3° grado**, dagli affini in linea retta ~~in~~ **fino al 2° grado, dal convivente del concessionario, da almeno due anni, risultanti dai registri anagrafici.**

2/bis. Nel caso in cui il concessionario deceda senza lasciare discendenti legittimi il coniuge del concessionario diventa a sua volta concessionario.

3. Per **il coniuge**, gli ascendenti e discendenti in linea retta **del concessionario** il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore del sepolcro all'atto dell'ottenimento della concessione.

4. Per **il convivente**, i collaterali e gli affini **del concessionario** la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal **medesimo** titolare della concessione con una apposita dichiarazione, nella forma dell'istanza con sottoscrizione autenticata ai sensi della legge 4/1/1968 n.15, da presentare all'ufficio che, qualora ricorrano gli estremi anzidetti, darà il nulla osta.

~~5. I casi di "convivenza" con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al 4° comma.~~

5. Nei casi di cui al comma precedente, ove non vi sia più un titolare della concessione o esso non sia noto, la sepoltura può comunque essere provvisoriamente autorizzata su istanza documentata dei parenti del defunto, e della stessa si dà notizia mediante affissione all'albo pretorio di apposito avviso per giorni quindici; nei successivi trenta giorni eventuali aventi diritto possono comunicare il diniego dell'autorizzazione; al termine del procedimento, in assenza di diniego, la sepoltura diviene definitiva.

6. L'eventuale condizione di particolare benemeranza nei confronti dei concessionari va comprovata con apposita dichiarazione, nella forma dell'istanza con sottoscrizione autenticata ai sensi della legge 4/1/1968 n. 15, del fondatore del sepolcro depositata presso il servizio di Polizia Mortuaria almeno 5 anni prima del decesso dalla persona per cui è richiesta la sepoltura che potrà avvenire comunque previo assenso dei titolari della concessione.

~~7. L'affine di grado superiore al 1° nelle condizioni di persona celibe o nubile e senza prole potrà a richiesta del concessionario previa istanza essere tumulato nel sepolcro in concessione allo stesso.~~

7. (abrogato).

8. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopra esposti.

9. Con la concessione il Comune conferisce ai privati solo il diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
10. Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.